



ASSOLOMBARDA

Legge di bilancio 2024

Come valutare l'opportunità di adeguare il magazzino

Speaker

Francesca Affini - area diritto d'impresa

25 gennaio 2024

Riferimenti

- ✓ Articolo 1, commi 78-85 , Legge 30 dicembre 2023 n.213
 - *Emanando* Decreto dirigenziale «coefficiente di maggiorazione per le diverse attività»
-

- ✓ Articolo 7, commi 9-14, Legge 23 dicembre 1999 n.488
- ✓ Decreto dirigenziale 23 marzo 2000
- ✓ Circolare Assonime 24 maggio 2000 n.39
- ✓ Circolare Min. Finanze 1 giugno 2000 n.115

Relazione tecnica alla Legge di bilancio 2024

..... l'adeguamento di cui al presente articolo non vengono effettuate in quanto il contribuente dovrebbe scontare sulla differenza la tassazione ordinaria, con la conseguenza che i bilanci contengono valori delle rimanenze non perfettamente corrispondenti a quelli reali rilevando in termini di risultato d'esercizio esclusivamente le variazioni delle stesse. La misura, pertanto, è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non quantificati in quanto legati sia alle dimensioni del fenomeno di sovrastima del magazzino sia a fattori comportamentali.....

Un'opzione già proposta nella Legge finanziaria 2000

La legge di Bilancio 2024 riapre la possibilità di intervenire sul magazzino :

- per adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali alla loro consistenza effettiva
- alle sole imprese OIC adopter
- operativamente, l'adeguamento è eseguito nel 2023
- il periodo d'imposta di adeguamento è quello in corso al 30 settembre 2023
- con garanzia che la sanatoria non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere

esclusioni :

- contribuente che applica IAS/lfrs
- imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata (?)
- contribuente in regime forfettario (?)
- attività per le quali il Decreto dirigenziale non stabilisce un coefficiente di maggiorazione (?)

Quali esistenze iniziali?

Quelle del periodo d'imposta in corso al 30/9/2023

➤ per contribuenti «solari», quelle al 1/1/2023, quindi le rimanenze finali al 31/12/2022

Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente, costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo (articolo 92, comma 7, Tuir)

- nel 2000, analoga previsione, con imposta sostitutiva al 30%, è stata introdotta in coincidenza con l'avvio della disciplina dell'accertamento con studi di settore che sarebbe stata applicata in caso contabilità inattendibile
- nel 1996, la regolarizzazione delle scritture contabili scontava un'aliquota al 10%

Quali errori nelle esistenze iniziali?

- politiche di bilancio / evitare perdita civilistica / cessioni non contabilizzate
- non si dovrebbe trattare dei valori dovuti al cambio del criterio di valutazione delle rimanenze, né a quelli relativi ad errori nell'applicazione dei principi contabili
- *...esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 Tuir....* (comma 78)
 - le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio

Quali esistenze iniziali?

- I beni dell'articolo 85 Tuir, comma 1, lettere a) e b)
 - beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa
 - materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione
 - sono **esclusi** i beni strumentali
- ❖ sono **escluse** anche le rimanenze di opere, forniture e servizi infrannuali e ultrannuali indicate all'articolo 93 Tuir

Quanto costa e come procedere

- a) per **eliminare** esistenze iniziali di quantità e/o valori superiori agli effettivi, in relazione a vendite non registrate e alla presumibile mancata imputazione dei costi, è necessario:
- **assolvere l'IVA sulla vendita non registrata**
 - ❑ valore eliminato * **coefficiente di maggiorazione** * aliquota media Iva
 - ❑ calcolo aliquota media Iva 2024
$$\frac{\text{Iva VE26} - \text{Iva relativa alle cessioni di beni ammortizzabili (Iva relativa a VE40)}}{\text{Volume d'affari (VE50)}}$$
 - Iva è indeducibile (circ.115/2000)
 - **versare l'imposta sostitutiva** di Irpef, Ires, Irap con aliquota al **18%**

Quanto costa e come procedere

- ❑ imposta sostitutiva = $18\% * \text{costo maggiorato del ricarico non contabilizzato} [(\text{rimanenze eliminate} * \text{coefficiente di maggiorazione}) - \text{rimanenze eliminate}]$
- b) per **iscrivere** esistenze iniziali, **quantità** prima omesse, è necessario, ai fini del loro riconoscimento fiscale:
 - versare l'**imposta sostitutiva** di Irpef, Ires e Irap con aliquota al **18%**
 - ❑ imposta sostitutiva = $18\% * \text{esistenze iniziali iscritte}$
 - Imposta sostitutiva è **indeducibile** (comma 84)
- ❖ compilare il quadro e liquidare l'imposta complessiva nel modello Redditi del periodo d'imposta in corso al 30/9/2023
 - omessa compilazione non è condizione di decadenza – integrativa(?)

Quanto costa e come procedere

- ❖ versare l'imposta in 2 rate di pari importo, con scadenza
 - saldo imposte 2023 = per i contribuenti solari il 30/6/2024
 - 2° rata acconto periodo d'imposta successivo = per i «solari» il 30/11/2024
 - omesso versamento > iscrizione a ruolo (imposta + sanzioni + interessi)

È possibile che sia necessario, **contemporaneamente** :

- **eliminare** esistenze iniziali di una categoria di beni se nel bilancio 2022:
 - la quantità è corretta ma il costo indicato è superiore a quello reale
 - la quantità supera quella effettiva ed il costo indicato è corretto
- **iscrivere** esistenze di una diversa categoria
 - ❑ le regolarizzazioni contabili e la liquidazione di imposte resta distinta

Effetti contabili

- I **valori** delle esistenze iniziali iscritte o eliminate, **rilevano** ai fini fiscali e civili nel **bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 2023**
- Si applica **OIC29** che disciplina gli errori contabili
 - errore rilevante è corretto in patrimonio netto
 - l'eliminazione riduce il saldo di apertura di una voce di patrimonio netto
1/1/2023 «Riserva a Rimanenze iniziali»
 - verificare la capienza del patrimonio netto; adeguare il prospetto riserve
 - errore non rilevante è corretto in conto economico
- **l'imposta** sostitutiva (e l'Iva) indeducibile è rilevata con contropartita **debiti tributari**

Effetti sanzionatori

- La «sanatoria» *non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere* (comma 83)
- I valori iscritti o eliminati **non sono** :
 - utilizzabili ai fini dell'accertamento di periodi di imposta precedenti (2022 e anteriori)
 - rilevanti nei processi verbali di constatazione consegnati e negli accertamenti notificati prima del 1° gennaio 2024
- Le violazioni contestabili in caso di assenza in magazzino di beni che risultano in contabilità:
 - irregolare tenuta delle scritture contabili
 - dichiarazione infedele
 - omessa fatturazione di operazioni imponibili

Effetti sanzionatori

- ❖ L'adeguamento non è notizia di reato ex 331 cpc (circ.115/2000)
- ❖ Contabilità inattendibile - articolo 39, comma 2, lettera d) DPR 600/1973
...le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto.

eliminazione esistenze iniziali - esempio

esistenze iniziali 1/1/23	1.000.000,00	A	quantita'	costo unitario
			10.000	100,00
esistenze effettive 1/1/23	850.000,00	B	8.500	100,00
eliminazione	150.000,00	C=(A-B)		
aliquota media 2023	22%	D		
coefficiente di maggiorazione	1,75	E		
imposta sostitutiva	18%	F		
Iva	57.750,00	$C*D*E$	30/06/2024	39000,00
Imposta sostitutiva	20.250,00	$((C*E)-C)*F$	30/11/2024	39000,00
	78.000,00			



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su

